



DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 9 del 13.12.2021)

L'esigenza della predisposizione di un Disciplinare per la gestione delle procedure di sovraindebitamento, deriva dalla necessità, maturata nell'ambito del Sistema Camerale, di definire e dettagliare alcuni aspetti procedurali e organizzativi risultanti dalla normativa vigente, dal regolamento, dalle tariffe per il servizio e dai provvedimenti adottati dagli Organi delle CCIAA, nel rispetto del principio della trasparenza, in tema di composizione delle crisi da sovraindebitamento, tutto ciò tenendo conto anche di quanto emerso nell'ambito delle prassi dei Tribunali.

Il Disciplinare è stato redatto sulla base del contributo di un Gruppo di lavoro istituito presso l'Unioncamere, cui hanno partecipato alcune delle CCIAA che da più tempo gestiscono tali procedure e esperti della materia.

Per una efficace gestione delle procedure è necessario, in particolare, porre l'attenzione sui seguenti aspetti;

- possibilità di realizzazione di un primo incontro, preliminare e informativo, con la Segreteria e, quando si ritiene, con il coinvolgimento di un Gestore, a seguito dell'apposita richiesta del debitore che può avvenire anche contattando direttamente la segreteria. L'incontro viene attivato prima ancora che il debitore avanzi formale domanda di avvio del procedimento;
- definizione dello schema di preventivo ex art. 10, comma 3, del DM 202/2014 e definizione delle percentuali del compenso all'Organismo in caso di rinuncia o mancata omologa della proposta.

In seguito al deposito dell'istanza, l'organismo individua un gestore, che effettua i colloqui con il debitore e che predisponde il preventivo di massima (con la clausola di salvaguardia come di seguito indicato) e redige la relazione particolareggiata se ne sussistono tutti i presupposti.



1. Preventivo e compenso all'Organismo di composizione della crisi

Il gestore predispone il preventivo ai sensi dell'art 10 comma 3 del DM 202/2014 che potrà essere formalmente accettato dal debitore.

Il preventivo viene predisposto sulla base dei dati dichiarati nell'istanza e dagli elementi forniti dal debitore con una clausola di salvaguardia che consenta al Referente, nel caso che all'esito della procedura i valori di riferimento dovessero essere diversi, di formulare una richiesta economica sulla base dei dati effettivi emersi successivamente.

L'Organismo può rideterminare il compenso, nel caso in cui nel corso della procedura si verifichi una variazione dei parametri di riferimento del debitore (es. aumento dell'attivo e/o del passivo) o emergano elementi di complessità diversi.

Appare necessario stabilire, in assenza di alcuna disposizione precisa in merito, alcuni parametri di riferimento per il versamento del compenso dovuto dal debitore sia nel caso in cui questo sia consumatore o nel caso in cui sia imprenditore:

- nel caso in cui l'istruttoria svolta dal Gestore, in seguito al deposito dell'istanza, abbia un esito negativo (per la mancanza dei requisiti di legge, compresa la meritevolezza o la fattibilità del piano o dell'accordo): all'Organismo è dovuto un compenso fino ad un massimo del 70% dell'importo complessivo dovuto (da preventivo approvato o in base alle tariffe determinate secondo il DM 202/2014);
- nel caso in cui il Giudice dichiari l'inammissibilità della proposta di accordo o di piano del consumatore o di liquidazione così come formulata e/o integrata) è dovuto all'organismo un compenso fino ad un massimo del 60% dell'importo complessivo dovuto (da preventivo approvato o in base alle tariffe determinate secondo il DM 202/2014);
- nel caso in cui l'accordo di ristrutturazione venga dichiarato ammissibile dal Giudice ma non è approvato dai creditori all'Organismo è dovuto un compenso fino ad un massimo del 70% dell'importo complessivo dovuto (da preventivo approvato o in base alle tariffe determinate secondo il DM 202/2014);
- la riduzione del compenso viene applicata anche con riferimento alla rinuncia al procedimento da parte del debitore che interviene dopo il deposito della domanda presso l'organismo, anche prima della redazione della relazione particolareggiata. In questo caso la riduzione del compenso viene quantificata nella misura degli acconti già versati, ovvero calcolata tenendo conto dello stato di avanzamento della procedura e dell'attività



2. Modalità di corresponsione del compenso complessivo spettante all'Organismo

L'Organismo richiederà all'istante, tenendo conto del preventivo, anche ove non eventualmente accettato, almeno due acconti sull'importo complessivo. Le percentuali degli acconti (per un importo totale massimo del 60% del preventivo) e le modalità di versamento sono comunicate al debitore, il quale può proporre di rateizzare i relativi importi.

L'acconto successivo al versamento dei 300 euro + IVA è pari almeno al 30% del preventivo fornito al debitore.

Non sono previste ulteriori spese a titolo di onorario dell'Organismo fatta salva la possibilità di richiedere le spese vive sostenute e documentate.

E' fatta salva la possibilità per l'Organismo di prevedere, d'accordo con il debitore, ulteriori acconti. Il pagamento del compenso del gestore può essere effettuato in relazione al pagamento dei diversi acconti da parte del debitore.

3. Nomina dei gestori

Le modalità di nomina del gestore sono definite nel Regolamento dell'OCC. La designazione, tenendo conto della disponibilità del gestore, è affidata al Referente dell'Organismo secondo alcuni criteri, indicati nel Regolamento e dettagliati come segue:

- a. il Referente procede alla nomina del gestore dall'elenco degli iscritti attraverso una istruttoria ispirata da criteri di celerità, snellezza, comunque tenendo conto del principio della rotazione e dell'equa distribuzione degli incarichi. In ragione della particolarità e della complessità della procedura da assegnare, il referente può, in deroga ai criteri indicati precedentemente, assegnare l'incarico a chi ha già gestito procedure analoghe, valutando le prestazioni rese dal professionista, i risultati ottenuti, la sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti, le funzioni nonché l'esperienza maturata dal gestore ed il continuo aggiornamento professionale del Gestore della crisi. Sono comunque rispettate le previsioni normative relative alla nomina dei gestori.
- b. in ogni caso il Referente provvede alla nomina di un medesimo gestore nell'ipotesi di sovraindebitamento familiare e in ogni altra ipotesi in cui la nomina di un unico gestore può essere utile ai fini della gestione della procedura e di contenimento dei costi.



- c. Il Gestore, presa conoscenza del nominativo del debitore, sottoscrive ed invia la dichiarazione di accettazione dell'incarico e la dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità entro il termine fissato nella lettera di nomina e comunque in un termine massimo di tre giorni lavorativi. Il Gestore è obbligato ad aggiornare le proprie dichiarazioni se nel corso dello svolgimento dell'incarico dovessero emergere situazioni di incompatibilità.

4. Obblighi del Gestore

Tenendo conto di quanto stabilito nel Regolamento dell'OCC il gestore ha obblighi e responsabilità a cui fa riferimento la normativa vigente.

Il Gestore è tenuto ad una corretta gestione della procedura, per la quale egli pone in essere una serie di atti nei confronti dell'Organismo, del debitore, del Giudice e dei creditori che possono essere indicati nei seguenti punti:

- a. rapportarsi al Referente dell'organismo relazionando periodicamente sulle attività e assicurando la tempestività dell'adempimento del suo mandato e riscontrando tempestivamente ogni richiesta dello stesso;
- b. assistere il debitore nella redazione dell'inventario e nella descrizione dei beni offerti ai creditori per comporre la crisi;
- c. coadiuvare il debitore nella redazione della proposta di accordo/piano e redigere la relazione concernente la situazione del debitore in un tempo congruo in relazione all'entità del patrimonio e al numero dei creditori (di norma entro 90 giorni dall'accettazione dell'incarico del Gestore);
- d. accertare la veridicità dei dati contenuti nella proposta di piano e nei documenti allegati e attestare la fattibilità del piano;
- e. attestare, nel caso in cui il piano non soddisfi integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per conto dell'Organismo, che sia assicurato un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni/diritti sui quali insiste la causa di prelazione;



- f. relazionare sul fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile;
- g. procedere a pubblicizzare la proposta e il decreto del giudice trasmettendola ai creditori, quando il giudice ritiene che la proposta abbia tutti i requisiti fissando con decreto l'udienza. Ove il piano abbia ad oggetto beni immobili e/o beni mobili registrati, egli trascrive il decreto presso gli uffici competenti;
- h. raccogliere e verificare il consenso dei creditori alla proposta di accordo/piano e predisporre e trasmettere sia ai creditori che al giudice una relazione sulle percentuali di consensi alla proposta raggiunte; a seguito dell'omologa, procedere a renderlo pubblico con idonee forme di pubblicità;
- i. vigilare sulla corretta esecuzione del piano e risolvere le difficoltà derivanti dalla relativa esecuzione; comunicare gli esiti all'OCC che lo ha nominato.
- j. comunicare all'OCC la nomina (di competenza del gestore) di uno o più ausiliari nel caso lo ritenga necessario, in questo caso il compenso viene condiviso dal gestore con gli ausiliari.
- k. prevedere eventualmente un tempo massimo di esecuzione del piano tenendo delle specificità del caso anche alla luce della prassi del Tribunale competente.
- l. Nell'ambito della procedura di esdebitazione verificare tempestivamente l'andamento del patrimonio del debitore in modo da riferirne secondo le indicazioni della normativa vigente e le indicazioni del Tribunale.